



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 48 Seduta del 02/07/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88 DEL 22.5.2026

L'anno **Duemilaventisei** il giorno **Due** del mese di **Luglio** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale a seguito di invito diramato dal PRESIDENTE in data 23/06/2026 n.21579, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **18:00**.

Presiede l'adunanza **FLAMINI ELIANA** nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa **MARIAROSARIA GIORGIO**.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	GLORIO MICHELA	SINDACA	Presente
2	FLAMINI ELIANA	PRESIDENTE	Presente
3	PIRANI CRISTIANO	CONSIGLIERE	Presente
4	CAMPANARI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
5	FREDDO SUSANNA	CONSIGLIERE	Presente da remoto
6	LANARI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente da remoto
7	CANAPA MATTEO	CONSIGLIERE	Presente da remoto
8	MENGONI MARIKA	CONSIGLIERE	Presente
9	MARINCIONI FAUSTO	CONSIGLIERE	Presente
10	GABBANELLI SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
11	CARPERA ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente da remoto
12	CATENA CARLO	CONSIGLIERE	Presente
13	ABOUFARES EL ALAOUI AMINA	CONSIGLIERE	Assente
14	OSIMANI CATERINA	CONSIGLIERE	Presente
15	MENGONI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
16	ROSSINI ADOLFO	CONSIGLIERE	Presente
17	PIRANI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
18	SABBATINI MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
19	PALAZZINI GRAZIANO	CONSIGLIERE	Presente
20	TADDEI LORITA	CONSIGLIERE	Presente
21	STRAPPATO PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
22	ANTONELLI SANDRO	CONSIGLIERE	Presente
23	STAFFOLANI MICHELA	CONSIGLIERE	Presente
24	MAGI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
25	CALCATERRA MAURO	CONSIGLIERE	Presente
	Presenti N. 24	Assenti N. 1	

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed



invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

----- *** -----



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler



procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto-legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni;
- in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che “I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga “all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,” e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo



per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie, abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati non vi sarebbe una riduzione dei residui attivi in quanto vengono normalmente registrati in bilancio solo gli importi del tributo dei ruoli mentre per le sanzioni ed interessi la registrazione avviene con il principio della cassa, in attuazione del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 paragrafo 3.7.1. che espressamente stabilisce: *“le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento”*, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

Dirigente del Dipartimento Finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A VOTI UNANIMI espressi in modalità elettronica

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026.



3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026.

4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Inoltre,

in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

A VOTI UNANIMI espressi in modalità elettronica

D E L I B E R A

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 T.U.E.L. n.267/2000.

Esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta termina alle ore 20.40.

Ai sensi dell'art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale, le sedute pubbliche del Consiglio Comunale vengono riprese e trasmesse via web e sono integralmente registrate su supporto digitale. Dette registrazioni sono consultabili attraverso il sito Internet del Comune.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa MARIAROSARIA GIORGIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.

IL PRESIDENTE

FLAMINI ELIANA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.